



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA**

Corso Italia 51 | 34170 GORIZIA | Telefono e fax 0481.34109

E-mail [dottcommgorizia@tin.it](mailto:dottcommgorizia@tin.it) | p.e.c. [ordine.gorizia@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.gorizia@pec.commercialisti.it) | sito: [www.odceceo.it](http://www.odceceo.it)

**Regolamento interno del Consiglio di Disciplina Territoriale  
approvato con deliberazione del Consiglio di Disciplina del 19/03/2014**

**1. Richiamo alla normativa disciplinare vigente ed oggetto del presente Regolamento.**

Il procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta disciplinato dal D. Lgs. n. 139/2005, dal Regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo e -per quanto non espressamente ivi previsto- dalle norme del codice di procedura civile, nonché dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Il Consiglio di Disciplina, ovvero i Collegi di Disciplina, si sostituiscono nell'esercizio delle competenze disciplinari al Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 7 agosto 2012, n. 137, e del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con delibera 8 novembre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia del 15 maggio 2013.

Il presente Regolamento, quindi, disciplina il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia, ivi compresi i Collegi di Disciplina operanti nell'ambito del medesimo Consiglio ed integra il suddetto Regolamento di cui all'art. 29, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 139/2005, il quale non è stato a tutt'oggi coordinato con le modifiche normative sopravvenute.

**2. Il Presidente del Consiglio di disciplina.**

Il Presidente del Consiglio di disciplina:

- a) convoca, ogni volta che lo reputa opportuno, il Consiglio di Disciplina; dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato;
- b) redige, sentiti i Presidenti dei Collegi di Disciplina, una relazione annuale sull'attività disciplinare, che viene illustrata al Consiglio di disciplina nella prima

seduta utile di ogni anno solare e di cui dà lettura all'Assemblea annuale degli iscritti all'O.D.C.E.C. di Gorizia;

c) propone al Consiglio di Disciplina le modifiche del presente Regolamento;

d) dispone l'assegnazione delle pratiche ai Collegi di Disciplina, trasmettendola alla Segreteria dell'Ordine, e vigila sul loro funzionamento, ferma restando la loro autonomia decisionale;

e) qualora -per un determinato procedimento disciplinare- possa intervenire la prescrizione entro 6 mesi, può invitare il Collegio di disciplina interessato a provvedere entro un termine minimo di quarantacinque giorni, decorsi i quali, in caso di ulteriore inerzia, la pratica può essere assegnata ad altro Collegio di Disciplina secondo le seguenti modalità: dal Collegio primo al Collegio secondo, dal Collegio secondo al Collegio primo, dal Collegio terzo al Collegio primo;

f) esercita le funzioni di Presidente di Collegio di Disciplina nei casi previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;

g) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

### **3. Il Consiglio di disciplina.**

Il Consiglio di Disciplina:

a) esamina l'andamento generale dell'attività disciplinare e può deliberare eventuali interventi utili a migliorarne la trasparenza, l'efficienza e la economicità;

b) delibera sulle modifiche al presente Regolamento;

c) delibera, su proposta del Presidente, eventuali modifiche agli indirizzi e/o criteri predeterminati di assegnazione delle pratiche disciplinari stabiliti dal presente Regolamento;

d) delibera, su proposta del Presidente, eventuali modifiche sul numero dei Collegi Disciplinari istituiti dal presente Regolamento, sul numero dei loro componenti e sull'assegnazione di questi ultimi ai Collegi di Disciplina;

e) delibera su ogni altra eventuale proposta del Presidente.

### **4. I Collegi di Disciplina.**

Nell'ambito del Consiglio di Disciplina sono istituiti tre Collegi di Disciplina identificati come primo, secondo e terzo Collegio di disciplina.

I Collegi di Disciplina primo e secondo sono composti da cinque membri effettivi, mentre il Collegio di Disciplina terzo è composto da tre membri effettivi.

L'attribuzione dei membri ai Collegi di Disciplina è effettuata con delibera del Consiglio di Disciplina, assicurando che tutti i membri effettivi del Consiglio di Disciplina diversi dal Presidente facciano parte almeno di un Collegio.

Le funzioni di Presidente di ciascun Collegio di Disciplina sono svolte dal membro effettivo avente i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con delibera 8 novembre 2012.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, una volta ricevuto l'esposto dal Consiglio dell'Ordine o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna la pratica al Collegio sulla base dei seguenti criteri:

- qualora si tratti di inadempimento dell'obbligo formativo degli iscritti è sempre competente il Collegio di Disciplina terzo;

- qualora si tratti di fatti diversi dall'inadempimento dell'obbligo formativo degli iscritti saranno competenti –alternativamente- i Collegi di Disciplina primo e secondo; quindi: il primo fascicolo sarà attribuito al Collegio di Disciplina primo, il secondo al Collegio di Disciplina secondo e così via alternativamente.

Il Presidente di ciascun Collegio di Disciplina, a seguito di ogni assegnazione, con atto trasmesso alla Segreteria dell'Ordine, nomina un relatore, individuandolo in sé medesimo o in un altro membro del Collegio; inoltre dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato; infine cura, avvalendosi della Segreteria dell'Ordine, la comunicazione delle decisioni disciplinari previste dall'ordinamento e le pubblicazioni previste dalla legge.

### **5. La Segreteria dell'Ordine.**

La Segreteria dell'Ordine: provvede, ferme restando le competenze della Presidenza e del Consiglio dell'Ordine, al funzionamento materiale del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina; comunica ai Presidenti dei Collegi di Disciplina le assegnazioni di competenza, e mette a loro disposizione la documentazione; comunica le nomine ai relatori, se non già comunicate verbalmente dal Presidente con atto verbalizzato, e annota in apposito registro le assegnazioni e le nomine di cui al presente Regolamento; conserva le pratiche disciplinari presso la Segreteria dell'Ordine, con le opportune garanzie di riservatezza.

### **6. Composizione dei Collegi di Disciplina in sede deliberante e competenze dei Presidenti.**

I Collegi di Disciplina primo e secondo operano con la partecipazione di cinque membri, di norma identificati nei suoi membri effettivi; il Collegio di Disciplina terzo opera con la partecipazione di tre membri, di norma identificati nei suoi membri effettivi.

Le convocazioni di ciascun Collegio sono disposte dal suo Presidente e comunicate a cura della Segreteria dell'Ordine, anche a mezzo p.e.c., a tutti i membri effettivi e, per conoscenza a quelli supplenti, oltre che al Presidente del Consiglio di Disciplina.

In alternativa, la convocazione di cui sopra potrà essere effettuata anche dal Presidente del Collegio di Disciplina con le medesime modalità.

Il Presidente del Collegio di Disciplina dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

In caso di assenza, ovvero di indisponibilità, anche a seguito di astensione e/o ricasazione, del Presidente di un Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Disciplina ovvero, in sua assenza, dal membro effettivo avente i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con delibera 8 novembre 2012.

In caso di indisponibilità o assenza anche a seguito di astensione e/o ricasazione, di altri membri ordinari, il Presidente di ciascun Collegio, o chi ne fa le veci, assicura la partecipazione alle sedute del Collegio di cinque membri per i Collegi di Disciplina primo e secondo ovvero di tre membri per il Collegio di Disciplina terzo, convocando il membro supplente e -se necessario- entrambi i membri supplenti per i Collegi

primo e secondo ed i tre membri supplenti per il Collegio terzo nell'ordine in cui sono indicati come supplenti in corrispondenza di ciascun Collegio di Disciplina.

Qualora, per il caso di assenza, ovvero di indisponibilità, anche a seguito di astensione e/o ricusazione, risulti variata la composizione di un Collegio di Disciplina a seguito di sostituzione di uno o più membri effettivi dei Collegi di Disciplina, quest'ultimo sarà sempre presieduto dal membro effettivo avente i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con delibera 8 novembre 2012.

Qualora per una pratica si renda impossibile la decisione ad opera di un Collegio di Disciplina, il Presidente di tale Collegio la rimette al Presidente del Consiglio di Disciplina per le determinazioni di competenza.

#### **7. Astensione e ricusazione.**

Sull'astensione o ricusazione di un membro di un Collegio di Disciplina, ivi compreso il Presidente, decide il medesimo Collegio, in assenza dell'interessato e con la partecipazione del Presidente e/o dei membri aggiuntivi individuati ai sensi dell'art. 7.

Se non è possibile assicurare la presenza di cinque componenti per i Collegi di Disciplina primo e secondo ovvero di tre componenti per il Collegio di Disciplina terzo, e non si tratta di impedimento temporaneo risolvibile con breve rinvio senza pregiudizio del procedimento, sull'astensione e sulla ricusazione decide altro Collegio di Disciplina individuato da Presidente del Consiglio di Disciplina secondo le seguenti modalità: dal Collegio primo al Collegio secondo, dal Collegio secondo al Collegio primo, dal Collegio terzo al Collegio primo.

#### **8. Responsabile del procedimento.**

In relazione a ciascun procedimento disciplinare, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, è il Presidente del Collegio di Disciplina al quale la pratica è affidata, ovvero è il Presidente del Consiglio di Disciplina, prima di tale assegnazione. Sono fatte salve le competenze del relatore nominato per ciascuna pratica.

#### **9. Disposizione transitoria.**

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet e nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia ed entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione che verrà attestata dalla Segreteria dell'Ordine mediante annotazione sulla delibera di approvazione.

Nella fase di prima applicazione del presente Regolamento i Collegi di Disciplina primo, secondo e terzo ed i relativi Presidenti sono quelli indicati nel verbale della riunione del Consiglio di Disciplina Territoriale n. 1 del 19 marzo 2014.